

Comune di FELIZZANO

Provincia di ALESSANDRIA

Ordinanza Sindacale

N. 21 Data 21/11/2020	Contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Aggiornamento delle misure organizzative straordinarie per l'individuazione dei servizi da svolgere in via indifferibile in presenza e lo svolgimento di forme di lavoro agile
--------------------------	---

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale viene prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 03/11/2020, che prevede la suddivisione del Paese in tre aree (gialla, arancione, rossa), e le connesse ordinanze del Ministero della Salute, che classificano ogni Regione in uno dei tre scenari.

Visti in particolar modo i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del richiamato DPCM del 03/11/2020:

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

- a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;*
- b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.*

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Preso atto che la Regione Piemonte, della quale questo Ente fa parte è **classificata come zona rossa**, e pertanto **si applicano** le misure ulteriori in materia di *lavoro agile* previste dall'articolo 3, comma 4, lettera i) del già citato DPCM del 03/11/2020:

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Ravvisata pertanto la necessità di riorganizzare il lavoro dei dipendenti e l'erogazione dei servizi, *limitando la presenza del personale nei luoghi di lavoro per lo svolgimento in via esclusiva delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza*, e applicare esclusivamente la modalità del lavoro agile per tutti gli altri servizi.

Ravvisata altresì la necessità di individuare le attività che in via indifferibile richiedono la presenza nel luogo

di lavoro da parte del dipendente;

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite un Piano organizzativo per il lavoro agile (POLA), saranno disciplinate a regime le diverse modalità di lavoro a distanza (telelavoro, lavoro agile, ecc.) e organizzazione flessibile dell'orario di lavoro. In caso di mancata adozione del POLA, "il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano", come previsto dall'articolo 14 della legge 124/15, come modificato dal DL 34/2020. Tale Piano dovrà prevedere, nel caso dello smart working, la definizione degli ambiti in cui possono essere svolte le prestazioni in astratto, le modalità e i tempi di richiesta di fruizione dell'istituto da parte del personale, i criteri di preferenza e di alternanza in caso di richieste superiori a quelle accoglibili, le fasce di contattabilità, l'individuazione degli istituti contrattuali applicabili.

Richiamata la seguente normativa che disciplina lo svolgimento dello smart-working:

- l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" con riferimento agli interventi volti a favorire la conciliazione vita-lavoro;
- in particolare, l'articolo 14 comma 1 della suddetta legge, in cui si prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso meccanismi che favoriscono una organizzazione delle attività flessibile, non più incentrata sulla presenza fisica ma su risultati misurabili;

Ritenuto di proseguire con il monitoraggio dell'andamento di tale forma di lavoro flessibile, per valutarne il reale impatto sull'organizzazione dell'Ente, anche al fine di adottare, una volta terminata la fase di emergenza, una disciplina organica coerente con le indicazioni previste in termini generali dalla normativa specifica sullo "smart working";

DECRETA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Di adeguare a far data dal 21 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, in coerenza con il dettato normativo, le misure organizzative urgenti in materia di lavoro agile allo scopo di fare fronte all'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, limitando la presenza del personale nei luoghi di lavoro per lo svolgimento in via esclusiva delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza, e applicando esclusivamente la modalità del lavoro agile per tutti gli altri servizi;
3. di definire attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza:
 - *Attività della protezione civile*
 - *Attività della polizia locale*
 - *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
 - *Attività urgenti dell'anagrafe*
 - *Attività urgenti dei servizi sociali*
 - *Attività del protocollo comunale*
 - *Servizio scuolabus*
 - *Attività urgenti dei servizi finanziari*
 - *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico*
 - *Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso*
 - *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
 - *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone*
4. I responsabili di settore individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate; tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare ("lavoro agile" o "smart working"), sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 45 minuti dalla chiamata; in ogni caso ogni dipendente deve prestare almeno 18 ore settimanali in "presenza" presso gli uffici comunali. Detto comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall'art. 19 del D.L. 9/2020: "**servizio**

prestato a tutti gli effetti di legge". Rimane inteso che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge;

5. Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
6. Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Piemonte, alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile.
7. Copia delle medesima è altresì per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Lì, 21 novembre 2020

